

Codice di condotta

Codice di condotta ISIPM Professioni

Premessa

Il presente codice di condotta stabilisce le regole di comportamento dei Soci di ISIPM Professioni nei confronti di tutte le parti interessate (stakeholder) con cui entrano in contatto nello svolgimento della propria attività, sia professionale che associativa.

1. Le attività dei Soci devono essere esercitate nel rispetto delle leggi dello Stato italiano, dei principi costituzionali, dell'ordinamento comunitario, dell'etica, e, nel caso in cui le attività stesse si svolgessero all'estero, anche nel rispetto di specifiche normative vigenti nel paese di destinazione.
2. Ogni Socio è impegnato a rispettare ed a far rispettare il presente codice finalizzato alla tutela della dignità e del decoro, sia della Associazione, che dell'attività professionale.
3. Il Socio deve costantemente migliorare ed aggiornare le proprie competenze, anche per soddisfare al meglio le esigenze delle parti interessate (stakeholder).
4. Ogni Socio deve improntare i suoi rapporti, sia relativi all'Associazione che professionali, con tutti gli stakeholder, al massimo rispetto ed alla massima lealtà, chiarezza, e correttezza: in particolare, per quanto riguarda i rapporti con altri Soci e/o colleghi, il Socio deve comportarsi con lo spirito di massima collaborazione, astenendosi da qualsiasi atto che possa provocare danni all'Associazione o ad altri Soci; in particolare ciascun Socio ha il dovere di informare gli organismi direttivi dell'Istituto qualora venga a conoscenza di fatti, azioni o comportamenti, sia di Soci che di altri soggetti, che siano lesivi degli interessi e della reputazione dell'Associazione.
5. Il Socio riconosce e rispetta la proprietà, sia industriale che intellettuale.
6. Ogni rapporto del Socio con gli stakeholder è di natura fiduciaria: il Socio ha il dovere della riservatezza e non può, senza esplicita autorizzazione, divulgare circostanze ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle sue attività professionali o associative.
7. Il Socio accetta ed onora le sue responsabilità ed i suoi impegni.
8. Il Socio è attento ad evitare situazioni di conflitti di interessi che lo possano riguardare e ne informa le parti interessate qualora esista la possibilità di una percezione di parzialità professionale o di violazione di normative.
9. Il Socio nell'ambito delle proprie attività tiene in particolare conto il rispetto della normativa riguardante la salute e sicurezza delle persone e si impegna ad evitare che le attività stesse possano recare danno all'ambiente, all'equilibrio ecologico, ai beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

10. Il socio opera nel rispetto dell'incarico assunto con il Cliente allo scopo di soddisfare le reciproche attese dichiarate e concordate.

11. Nei contesti professionali in cui opera, il Socio *assicura il mantenimento dell'indipendenza, dell'oggettività ed imparzialità* del proprio agire , in particolare nei confronti del cliente/committente, assicurando comportamenti *trasparenti nelle modalità e negli obiettivi, nonché il rispetto della riservatezza concordata* .

12. Il Socio *coopera con i colleghi sia nei confronti di uno specifico cliente sia all'interno della più ampia* comunità professionale e compete con lealtà nei casi in cui si trovi a concorrere con altri colleghi per *l'assegnazione di un incarico o la partecipazione a gare*.

13 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sul rispetto del codice di condotta da parte dei soci e di verificare inoltre che i soci designati a ricoprire cariche sociali non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.

Il Collegio dei Probiviri può decidere di applicare le seguenti sanzioni disciplinari, graduate a seconda della gravità delle violazioni accertate:

a) la censura, che consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze che non ledano il decoro e la dignità professionale

b) la sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni, si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale

c) la espulsione dall'Associazione, è pronunciata contro il Socio che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la reputazione e la dignità della professione e/o abbia provocato danni, anche di immagine, all'Associazione.